

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ASSIRELLI, BARTOLOMEI e RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1972

Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche

ONOREVOLI SENATORI. — Il fenomeno delle evasioni in materia di tasse automobilistiche è andato via via allargandosi in questi ultimi tempi, in concomitanza col crescente sviluppo della motorizzazione, ed ha ora assunto dimensioni veramente preoccupanti. E ciò nonostante l'intensificata attività degli organi di controllo, che ha condotto all'accertamento di un numero sempre più considerevole di violazioni.

Nel 1970 sono affluiti alle *intendenze di finanza*, per i provvedimenti di competenza, ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ben 452.883 nuovi verbali. Ed è da presumere che nel corso degli anni 1971-1972 il numero dei verbali sarà aumentato ulteriormente.

Le *intendenze di finanza*, nonostante tutti gli accorgimenti posti in essere, come la istituzione di *reparti autonomi* per la trattazione delle *sole vertenze* in materia di tasse di circolazione, l'adozione di un unico registro di carico per i verbali relativi alle tasse stesse, onde seguirne più agevolmente le vicende, dall'introito fino all'archiviazione, non riescono più, per carenza di personale e di mezzi, a fronteggiare la situazione, per cui *l'arretrato* va assumendo, *dovunque*, *proporzioni allarmanti*.

Devesi, infatti, tener presente che ai verbali nuovi si aggiungono quelli *degli anni precedenti non ancora definiti*.

Per infrenare, per quanto possibile, i tentativi di evasione, col decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica, sono state, tra l'altro, *notevolmente inasprite* le sanzioni relative al mancato pagamento delle tasse suddette.

Per risolvere radicalmente il problema occorre, ora, *rivedere* il sistema sanzionatorio vigente al fine di *snellire* al massimo il procedimento per la repressione delle violazioni in materia di tasse automobilistiche e ciò anche per *conseguire una riduzione dei costi*. Parallelamente, occorre modificare in conformità le *sanzioni stabilite* per le *infrazioni relative agli abbonamenti all'autoradio*, di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235, tenuto conto che esse vengono rilevate dagli stessi organi cui è demandato l'accertamento delle violazioni in materia di tasse automobilistiche ed in occasione della stessa operazione di controllo.

A tanto si provvede con l'unito disegno di legge.

Esso si ispira a criteri di *realismo* e di *praticità*, preoccupandosi di apprestare un meccanismo rapido e snello, che consenta di perseguire gli evasori con la necessaria immediatezza, *senza appesantire i servizi*.

A questo concetto rispondono le soluzioni proposte dall'unito disegno di legge, che prevedono per il mancato o insufficiente pagamento della tassa di circolazione e per la inosservanza delle altre disposizioni del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonchè per il mancato o insufficiente pagamento dell'abbonamento all'autoradio, *l'applicazione di una soprattassa in luogo della pena pecuniaria e l'obbligo per gli organi verbalizzanti, di notificare direttamente al trasgressore l'accertamento*.

La introduzione della soprattassa è intesa ad evitare la lunga e complessa *procedura* stabilita dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente, come è noto, norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, la quale mal si adatta al tributo in questione, tenuto conto che l'accertamento delle infrazioni in materia di tasse di circolazione si concreta generalmente in *una mera constatazione materiale* del fatto omisivo, *senza* che entri in gioco *l'apprezzamento soggettivo di chi lo compie*.

Fino a questo punto la relazione è la stessa del disegno di legge n. 3897 recante « Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche » presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il 15 dicembre 1971 ma che ignora la legge finanziaria 16 maggio 1970, n. 281, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, come tributo loro proprio, anche la tassa di circolazione (articolo 1, lettera c).

Com'è noto, la tassa regionale è commisurata, per i primi due anni di applicazione, al 25 per cento della tassa erariale opportunamente ridotta mentre, dal terzo anno, la tassa regionale potrà essere pari, ed anche superiore, alla tassa erariale.

Ciò premesso, si sono resi indispensabili alcuni emendamenti al disegno di legge numero 3897 che si riporta in questo nuovo

disegno di legge che tiene conto della legge regionale.

Il disegno di legge consta di cinque articoli e di una tabella.

L'articolo 1 stabilisce che per le infrazioni alle disposizioni del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche e della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, relativa agli abbonamenti all'autoradio, si applicano le soprattasse stabilite *nella tabella allegata alla legge*.

Talune voci (7, 8, 9 e 10), già contenute nell'allegato 2) al citato testo unico, non sono state riprodotte nella nuova tabella, perchè relative ad infrazioni alle norme sulla circolazione stradale già assoggettate ad autonome sanzioni dal codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

L'articolo 2, premesso che le violazioni sono accertate mediante processo verbale, prescrive che l'organo verbalizzante notifici il verbale al proprietario del veicolo, *se presente, contestualmente all'accertamento*.

Qualora il proprietario del veicolo non sia presente, ovvero non sia comunque possibile contestargli l'infrazione, quale ad esempio la sosta del veicolo o autoscafo *senza nessuno a bordo*, lo stesso articolo 2 dispone che, in tal caso, l'ufficio o il comando, da cui l'agente che ha elevato il verbale dipende, *effettui la notifica alla sua residenza, entro trenta giorni dalla data dell'accertamento, anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento*.

L'articolo 2 precisa, inoltre, che le notificazioni si intendono *validamente* eseguite se siano fatte all'indirizzo *risultante dal libretto di circolazione* o dai registri di *immatricolazione*.

L'originale del processo verbale, insieme alle prove della eseguita notificazione, dovrà poi essere trasmesso all'*ufficio del registro* per la riscossione delle *somme dovute*.

Per una più sollecita definizione della vertenza, è, infine, previsto, dalla nota contenuta in calce alla tabella, che le soprattasse applicabili *sono ridotte ad un terzo se il pagamento viene effettuato entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento*.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È stata, inoltre, attribuita (primo comma) ai direttori e procuratori del registro, nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni d'istituto, *la potestà di accertamento, in considerazione che, con le nuove modalità di pagamento della tassa di circolazione a mezzo del servizio dei conti correnti postali, introdotte con decreto ministeriale 23 ottobre 1969 le tasse stesse vengono spesso corrisposte in misura inferiore a quella dovuta.* Di qui la necessità di consentire al personale di cui sopra di accertare le infrazioni in sede di revisione degli elementi di riscontro dei versamenti effettuati dai contribuenti.

L'articolo 3 contiene *disposizioni per la risoluzione in via amministrativa delle contestazioni relative all'applicazione delle soprattasse.*

In base a tale norma, *i ricorsi sono decisi dall'intendenza di finanza e dal Presidente della Giunta regionale competente per territorio in primo grado e dal Ministro in grado di appello* se l'ammontare controverso della soprattassa sia superiore a duecentomila lire.

È previsto, inoltre, che le decisioni del Ministro, del Presidente della Giunta della Regione interessate e quelle definitive dell'intendente di finanza *possono essere impugnate davanti la autorità giudiziaria nel termine di due mesi dalla loro notifica.*

L'articolo 4 è inteso a *conservare a favore degli accertatori delle violazioni di cui trattasi la compartecipazione al provento delle penali, che essi attualmente hanno ai sensi dell'articolo 38, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.*

A tale scopo è stato espressamente stabilito che le soprattasse previste dalla legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, che detta appunto i criteri per l'attribuzione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni di leggi tributarie.

Con l'articolo 5, stante le modifiche che con l'unito disegno di legge vengono apportate alle disposizioni attualmente vigenti in materia, si prevede *l'abrogazione di ogni norma in contrasto o comunque incompatibile con l'emananda legge.*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l'inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e delle singole leggi delle Regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonchè per il mancato o insufficiente pagamento dell'abbonamento all'autoradio di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235, si applicano, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le soprattasse stabilite nella tabella annessa alla presente legge.

Dette soprattasse sono a carico esclusivo del proprietario del veicolo a motore, del rimorchio o dell'autoscafo.

Art. 2.

Le violazioni sono accertate, mediante processo verbale, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria, dagli altri organi indicati nell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonchè dai direttori e procuratori del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione, è notificato contestualmente al proprietario, se è presente, mediante consegna di una copia del verbale stesso.

Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestargli l'infrazione, l'ufficio o il comando da cui il verbalizzante dipende gli notifica entro *trenta giorni* dalla data dell'accertamento, copia del processo verbale, anche mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione.

L'ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle soprattasse.

Se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle soprattasse previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l'ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle soprattasse nella misura intera.

Gli uffici del registro verseranno la tassa regionale di circolazione evasa e le soprattasse nelle casse delle Regioni a statuto ordinario presso le quali i veicoli, i rimorchi e gli autoscafi sono immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di circolazione, presso le Regioni di residenza del proprietario.

Art. 3.

Contro l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 1 è ammesso ricorso all'Intendente di finanza e al Presidente della Giunta della Regione competente per territorio, tramite l'ufficio del registro cui è demandata la riscossione ai sensi del precedente articolo 2, entro trenta giorni dalla notifica del processo verbale.

Avverso la decisione dell'Intendente di finanza, se l'ammontare controverso delle soprattasse sia superiore a lire 200 mila, è ammesso ricorso al Ministro delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione stessa.

Le decisioni del Presidente della Giunta regionale, adottate ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono definitive.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le decisioni del Ministro, del Presidente della Giunta della Regione interessata e quelle definitive dell'Intendente di finanza sono impugnabili davanti l'Autorità giudiziaria nel termine di due mesi dalla loro notifica.

Art. 4.

Gli uffici del registro ripartiranno, fra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario, le soprattasse di cui ai numeri 9 e 10 dell'allegata tabella in proporzione alle quote di tributo spettante.

Le somme riscosse per le soprattasse stabilite dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA DELLE INFRAZIONI

TITOLO DELLA INFRAZIONE	MISURA DELLA SOPRATTASSA
1. — Circolazione con veicolo a motore, rimorchio o navigazione con autoscafo senza il pagamento della tassa.	Soprattassa pari a tre volte la tassa annua, oltre il pagamento del tributo evaso.
2. — Circolazione con veicolo a motore, rimorchio o navigazione con autoscafo con pagamento della tassa in misura inferiore a quella dovuta.	Soprattassa pari a tre volte la differenza fra la maggiore tassa annua dovuta e quella pagata, oltre il pagamento della differenza della tassa dovuta.
3. — Circolazione di veicolo a motore o navigazione di autoscafo, con apparecchio di radiodiffusione installato, senza il pagamento del relativo canone di abbonamento.	Soprattassa pari a tre volte l'importo del canone annuo di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa, oltre il pagamento del canone e della tassa di concessione governativa evasi.
4. — Circolazione di veicolo a motore o navigazione di autocrafo con apparecchio di radiodiffusione installato, con pagamento del relativo abbonamento, in misura inferiore.	Soprattassa pari a tre volte la differenza tra il maggior canone annuo dovuto e quello pagato nonchè soprattassa pari a tre volte la differenza tra la maggiore tassa di concessione governativa dovuta e quella pagata, oltre il pagamento della differenza del canone e della tassa di concessione governativa dovuti.
5. — Se il veicolo a motore o l'autoscafo è adibito ad un uso per il quale è dovuta una tassa maggiore di quella corrisposta.	Soprattassa pari a tre volte la differenza fra la maggior tassa annua dovuta e quella pagata, oltre il pagamento della differenza della tassa dovuta.
6. — Circolazione di veicolo a motore, rimorchio o navigazione di autoscafo, con carico di cose superiore alla portata risultante dal documento di circolazione.	Soprattassa di lire 60.000, oltre il pagamento della differenza di tassa dovuta in ragione del maggior carico trasportato.
7. — Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed industriali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 28 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, oppure inosservanza delle prescrizioni di cui al	Soprattassa e differenza di tassa come previsto al n. 2 della presente tabella.

Segue: TABELLA DELLE INFRAZIONI

TITOLO DELLA INFRAZIONE	MISURA DELLA SOPRATTASSA
successivo articolo 29 o trasporto di personale non dipendente dalla azienda proprietario dell'autocarro. 8. — Uso della targa di prova per fini diversi. 9. — Quando il veicolo o l'autoscafo non porti il prescritto disco contrassegno e non lo tenga esposto in modo ben visibile e nel posto stabilito (per gli autoscafi è sufficiente che il disco contrassegno sia esposto a bordo in qualsiasi posto perchè in modo visibile). 10. — Per ogni altra violazione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.	Soprattassa e differenza di tassa come previsto al n. 2 della presente tabella. Soprattassa di lire 9.000. Soprattassa di lire 6.000.

Nota: Le soprattasse stabilite nella presente tabella sono ridotte ad un terzo solo nel caso che il pagamento venga effettuato entro trenta giorni dalla notifica del processo verbale.